

Il controllo sull'attuazione delle leggi nel nuovo Regolamento dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Bologna, 23 maggio 2006 – Presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna procede l'esame degli articoli del nuovo Regolamento interno da parte della Commissione *Attuazione dello Statuto*. Il contenuto degli articoli del Regolamento progressivamente approvati dalla Commissione sono disponibili al seguente indirizzo: http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/fr_cons_comm6_er.htm
Di seguito riportiamo un estratto contenente l'articolo 48 relativo alle modalità per il *Controllo sull'attuazione delle leggi*.

TITOLO VI

PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI – PARERI DI CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI

Capo I - Strumenti e procedimenti per l'attività legislativa e regolamentare

Art. 48 - Controllo sull'attuazione delle leggi (approvato nella seduta del 16.05.2006)

1. Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'assemblea.

1 bis. Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti delegati alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali.

2. Sono soggetti attuatori di una legge tutti gli enti ed organismi, comprese le strutture della Regione, che a vario titolo sono coinvolti nel processo di attuazione di una legge.

3. La clausola contiene:

- a) la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi;
- b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
- c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo legislativo;
- d) la previsione di adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.

4. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalla commissione competente per materia, la quale può formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione. A tal fine l'ufficio di presidenza della commissione esamina la documentazione prodotta avvalendosi del supporto tecnico delle strutture della regione e sottopone le valutazioni alla commissione.

5. In mancanza di clausole valutative la commissione assembleare competente può decidere lo svolgimento di missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. A tal fine designa un commissario di maggioranza e uno di minoranza che, anche con l'ausilio di uffici regionali appositamente individuati, dovranno relazionare sui risultati e indicare proposte per la necessaria informazione sugli esiti della valutazione approvati dalla commissione stessa.